

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Circolare n. 12 / 2021

Castelfranco Veneto, 23 aprile 2021

Spett.li

CLIENTI

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L'art. 2 della L. 1.4.2021 n. 46 istituisce l'assegno unico e universale, in vigore da luglio 2021, dettandone i principi generali e rinviando ai DLgs. attuativi la definizione della relativa disciplina. L'introduzione dell'assegno unico e universale determina la graduale soppressione delle misure indicate nell'art. 3 della L. 46/2021, tra le quali rientrano:

- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- il bonus bebè;
- il premio alla nascita;
- gli assegni per il nucleo familiare.

Requisiti

L'accesso alla misura è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività ed è subordinato al possesso, in via cumulativa, di una serie di requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno.

Ambito di applicazione

L'assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi finora esclusi.

In particolare, potranno ricevere l'assegno unico i nuclei familiari composti da:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- percettori di misure di sostegno al reddito.

Decorrenza

Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza, sino al compimento del 21° anno di età del figlio.

Importo

L'importo è variabile in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico.

L'art. 2 della L. 46/2021 dispone un'ipotesi di maggiorazione qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni, nonché una maggiorazione, secondo un'aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenni o

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

maggiorante e di età inferiore a 21 anni; l'importo della maggiorazione è graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

Per i figli successivi al secondo, l'importo è maggiorato.

Erogazione

Il beneficio è concesso al 50% tra i genitori, sotto forma di credito d'imposta o come erogazione mensile di una somma in denaro; in tale ultimo caso, qualora il nucleo familiare sia titolare di reddito di cittadinanza, l'assegno viene corrisposto congiuntamente a quest'ultimo (con cui è compatibile), mediante la carta elettronica RdC.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati